Argea
Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIRETTORE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 1191

DEL 13/03/2012

Oggetto: **PSR 2007-2013 Misura 121 - "Ammodernamento delle aziende agricole, progetti individuali" - Terza sottofase . Accoglimento ricorso gerarchico ditta Filigheddu Roberto (CUAA: FLGRRT68R21A453H).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29.07.2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando del PSR 2007-2013, reg .n. 1698/2005 - Mis. 121 - "Ammodernamento delle aziende agricole" 3°sottofase;

PREMESSO che in data 05/02/2010 il sig. Filigheddu Roberto ha presentato richiesta di finanziamento ai sensi della misura in oggetto;

PREMESSO che la domanda veniva inserita nella graduatoria unica regionale - terza sottofase, approvata con determinazione n.1120 del 06/04/2010 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie**;**

PREMESSO che, durante l'istruttoria è emerso che la Ditta aveva in corso una pratica finanziata a valere sulla misura 4.9/B del POR 2000/2006. Riguardo detto P.O.R. la ditta Filigheddu ha inoltrato richiesta di collaudo in data 14/05/2010, cioè successivamente alla presentazione della domanda relativa alla mis. 121. Per tale motivazione, con nota n.1130 del 18/03/2011, veniva comunicato alla Ditta il preavviso di rigetto. Al Sig. Filigheddu veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione di documenti e/o memorie difensive;

PREMESSO che, con memoria difensiva pervenuta il 07/04/2011, la Ditta adduce che la conclusione del progetto POR dopo la presentazione della domanda relativa alla mis. 121 non era dovuta a inottemperanze e/o responsabilità della ditta stessa, ma ai tempi di rilascio della concessione del finanziamento sul POR;

PREMESSO che l'ufficio istruttore non ha ritenuto esaustive le ragioni del ricorrente in considerazione dell'art. 6 del bando, il quale esclude dal finanziamento tutte le aziende che abbiano in corso progetti POR;

PREMESSO che, con determinazione n. 1594 del 04/05/2011 a firma del Direttore del Servizio Territoriale della Gallura (n. 2515 del 30/06/2011), l'istanza di finanziamento veniva rigettata per le stesse motivazioni di cui al preavviso;

VISTO il ricorso gerarchico presentato in data 04/08/2011, nel quale la Ditta adduce che il ritardo nella presentazione della richiesta di collaudo del progetto POR non è dovuto a inottemperanze e/o responsabilità da parte sua, ma al protrarsi nei tempi di rilascio della concessione del contributo. Infatti la Ditta, a seguito di ricorso gerarchico, aveva richiesto ed ottenuto la rimodulazione della graduatoria, e solo in data 12/06/2009 aveva ottenuto dall'Ufficio istruttore l'ammissione al finanziamento. I lavori, come da impegni assunti, venivano ultimati nei termini

imposti, la richiesta di collaudo veniva inoltrata il 14/05/2010 e il collaudo veniva eseguito il 26/01/2011;

VISTO il bando del PSR par. 6, lett. B ("Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità"), il quale stabilisce che "Le aziende che hanno in corso progetti finanziati ai sensi delle misure 4.9 (.....) del POR 2000-2006 potranno presentare domanda solo a seguito dell'avvenuto accertamento di regolare esecuzione";

PRESO ATTO che la concessione del finanziamento a valere sulla misura 4.9 del POR è stata rilasciata con notevole ritardo a causa della presentazione di un ricorso gerarchico da parte della ditta, accolto dalla Direzione Generale di ARGEA il 19/11/2008. In conseguenza di ciò, il provvedimento di concessione reca la data del 12/06/2009;

PRESO ATTO che, a seguito di tale allungamento dell'iter istruttorio relativo al POR, la ditta ha ottenuto una deroga al termine di conclusione dei lavori, che veniva quindi fissato al giugno 2010;

CONSIDERATO che la Ditta ha rispettato il suddetto termine e ha presentato la richiesta di collaudo il 14/05/2010;

RITENUTO per quanto sopra che il mancato rispetto, da parte della Ditta, del par. 6, lett. B del bando, sopra richiamato, non sia imputabile a colpa o negligenza della Ditta stessa;

RITENUTE per quanto sopra congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 1558 del 29/02/2012;

Tutto ciò premesso

Argea
Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIRETTORE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 1191

DEL 13/03/2012

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Filigheddu Roberto (CUAA: FLGRRT68R21A453H);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale della Gallura affinché la notifichi alla Ditta interessata;

ART.3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato